



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 novembre 2008, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa M. Giovanna Fragiaco e della Dr.ssa Fabiana Natale, al fine di esperire l'esame congiunto ex art. 4 legge n. 223/1991, preventivamente e formalmente convocate, si sono incontrate le seguenti parti sociali:

- per RAIL SERVICES INTERNATIONAL (RSI) ITALIA S.p.A. con socio unico, in liquidazione e concordato preventivo e RAIL SERVICES INTERNATIONAL (RSI) GROUP S.p.A. con socio unico, in liquidazione e concordato preventivo, entrambe rappresentate dal Liquidatore Sociale Dott. Amilcare Pietroboni nonché, per quanto di competenza, dal Liquidatore Giudiziale, Avv. Marco Riva, assistite da Confindustria Lecco in persona del Dott. Marco Pozzi e dall'Avv. Andrea Marziale dello Studio Legale Tonucci & Partners;
 - per FILT CGIL Nazionale, il Sig. Gabriele Cerratti,
 - per FIT CISL Nazionale il Sig. Gateano Riccio,
 - per UIL Trasporti Nazionale il Sig. Marco Verzari,
 - per la SALPAS OR.SA Nazionale il Sig. Flavio Biraghi,
 - per UGL Attività Ferroviarie Nazionale il Sig. Roberto Donadio,
- Sono presenti, altresì, alcuni rappresentanti delle RSU / RSA

PREMESSO CHE

- A) Le Società indicate in intestazione per il tramite di Confindustria Lecco, con lettera del giorno 3 ottobre 2008, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, hanno avviato la procedura di riduzione di personale e di mobilità ai sensi degli artt. 3, 3° comma, e 24 della legge n. 223/91 e successive modifiche e integrazioni, per un totale di n. 67 lavoratori, di cui 4 occupati presso RSI Group e 63 occupati c/o RSI Italia, a causa della cessazione totale - da parte delle suddette Società -

[Handwritten signatures and initials]

delle fasi di lavorazioni connesse all'attività produttiva e delle attività collegate e accessorie svolte, essendosi completata l'attività liquidatoria propria della procedura di concordato preventivo.

- B) Le Società indicate, in particolare, svolgono attività di costruzione, manutenzione e riparazione dei rotabili ferroviari e attività accessorie e unitamente ad altra società collegata sono state ammesse alla procedura di concordato preventivo con Decreto emesso dal Tribunale di Lecco in data 5 marzo 2007, con nomina del Dott. Guido Puccio quale Commissario. Detto concordato è stato omologato con Decreto del Tribunale di Lecco in data 13 luglio 2007, che ha nominato l'Avv. Marco Riva quale Liquidatore Giudiziale. L'attività aziendale nelle unità produttive di Roma, di Costa Masnaga (LC) e presso i siti IMC è quindi proseguita in corso di procedura, sulla base di apposita autorizzazione dello stesso Tribunale di Lecco.
- C) In esito alla procedura di vendita ad evidenza pubblica di cui all'avviso a suo tempo pubblicato, in data 13 giugno 2008 la Tonard Finance B.V. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria – per sé o per soggetto da nominare in conformità alle previsioni dell'avviso stesso – dei rami d'azienda di pertinenza delle Società. L'aggiudicazione era sospensivamente condizionata, tra l'altro, alla stipulazione di un accordo ex art.47, comma 5 legge n. 428/1990 per il mantenimento di un livello occupazionale non inferiore a 270 unità (dirigenti esclusi) complessivamente per le Società RSI in liquidazione e in concordato preventivo. Il 23 luglio 2008, inoltre, in conformità alle previsioni dell'avviso di vendita l'aggiudicataria provvisoria Tonard Finance B.V. ha comunicato che l'atto di cessione sarebbe stato stipulato dalla sua controllata Rail Services International Italia_Spa.
- D) A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, con comunicazione del 30 giugno 2008 è stata avviata la procedura ex art. 47 legge 428/1990, che si è conclusa con la stipulazione di un accordo ex art. 47, comma 5 legge n. 428/1990 che prevede, nei termini di cui ai verbali del 31 luglio 2008 e 5 agosto 2008, il mantenimento di un livello occupazionale che, grazie al decisivo intervento delle OO.SS. in epigrafe indicate, è stato portato ad un numero complessivo di 280 unità (per tutte le Società del Gruppo RSI in liquidazione e in concordato preventivo, dirigenti esclusi) e dunque, con riferimento a RSI Italia SpA ed RSI Group SpA in liquidazione e in concordato preventivo, l'assorbimento da parte del cessionario di n. 215 lavoratori, di cui 33 presso le Officine di Roma, 65 presso Officine di Costa Masnaga, 34 impiegati tra le due Società e 83 c/o i siti IMC. Pertanto è risultato possibile salvaguardare solo parzialmente i livelli occupazionali, risultando esclusi dall'acquisizione da parte del cessionario n. 65 unità. Ciò comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 3 della legge n. 223/1991. Essendosi realizzate, oltre alla menzionata condizione sospensiva, anche le restanti condizioni sospensive previste dall'avviso di vendita, come formalmente comunicato in data 22 settembre 2008 all'aggiudicatario provvisorio e alla Società dallo stesso nominata, la cessione dei rami d'azienda di pertinenza della Società avverrà entro i termini previsti dall'avviso di vendita.
- E) Le parti hanno altresì preso atto che la pendenza della procedura concorsuale e la sopravveniente assenza di qualsivoglia struttura produttiva, conseguente alle operazioni liquidatorie, non consentono soluzioni alternative al licenziamento collettivo al termine della procedura e di evitare il ricorso alla mobilità, prevista dalla legge n. 223/91, dei lavoratori non assorbiti dal cessionario. Le parti si danno altresì atto di avere esaminato la collocazione aziendale ed i profili professionali dei lavoratori eccedenti, sulla base di quanto contenuto nella lettera aziendale di avvio della procedura.
- F) Dal canto loro le OO.SS. pur prendendo atto degli esuberanti dichiarati dall'azienda e le ragioni che li hanno determinati con riferimento ai dipendenti occupati presso gli Stabilimenti indicati, affermano

Seccucci
Quaranta

AM

D. W.
Vozzi

St. B.

St. B.

M.C.
St. B.

St. B.

la propria disponibilità ad intraprendere ogni percorso utile alla risoluzione delle criticità scaturenti dalla vertenza RSI, sempre nell'ottica della tutela dei livelli occupazionali, di conservazione del reddito dei lavoratori coinvolti nella vertenza, oltre che del patrimonio industriale e professionale consolidato, ribadendo la necessità di una salvaguardia totale dell'occupazione stessa.

- G) Nel corso degli incontri di procedura svoltisi, le parti hanno approfondito gli argomenti e le motivazioni contenute nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità e, in tale contesto, hanno ridefinito l'entità degli esuberi e del relativo riposizionamento geografico - sempre nell'ambito del numero complessivo di 67 unità, ridotto a 65 unità - secondo la seguente distribuzione: n. 5 lavoratori occupati c/o RSI Group e n. 60 lavoratori occupati c/o RSI Italia. Anche in considerazione di quanto sopra, quindi, le parti hanno preso atto che le ragioni che determinano l'eccedenza di personale di cui sopra sono dovute alla stipulazione del contratto di cessione dell'azienda con il cessionario che comporta la cessazione totale, da parte delle Società RSI, delle fasi di lavorazione connesse all'attività produttiva e delle attività ad essa collegate ed accessorie in conseguenza del completamento dell'attività liquidatoria propria della procedura di concordato preventivo.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Società in indirizzo, previa risoluzione dei rapporti di lavoro ed essendosi nel frattempo dimesse due (2) unità, collocheranno in mobilità n. 65 dipendenti con qualifica operaia e impiegatizia per i motivi indicati nella lettera di apertura della procedura di mobilità e ricordati nelle premesse del presente verbale.
3. A superamento ed in sostituzione dei criteri di cui all'art. 5, comma 1°, della legge 223/91, le parti si danno reciprocamente atto e concordano che la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità è funzione esclusiva della cessazione totale - da parte delle Società RSI - delle fasi di lavorazione connesse all'attività produttiva e delle attività ad essa collegate e accessorie in conseguenza del trasferimento delle aziende RSI al cessionario e del completamento dell'attività liquidatoria propria della procedura di concordato preventivo.
4. La comunicazione del recesso da parte dell'Azienda ai dipendenti interessati potrà avvenire a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
5. Ai lavoratori che formalizzeranno, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali in indirizzo, attraverso appositi verbali di conciliazione da sottoscrivere in sede sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'411 c.p.c., l'accettazione irrevocabile della risoluzione del rapporto di lavoro, verrà corrisposta - in aggiunta alle competenze di fine rapporto - a titolo di incentivazione all'esodo una somma al lordo delle ritenute fiscali di legge che sarà definita con altro Accordo.


Accordo

Previo




Duis

Vozze









M.G.F.
3





6. Le Società RSI daranno tempestiva comunicazione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro e delle conseguenti messe in mobilità secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 9, della legge n. 223/91.

Il Ministero del Lavoro, preso atto dell'accordo intervenuto fra le Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILT CGIL 
FIT Cisl 
SALPAS/URSA 
UGLA.F. 
VILT 
P. CONFINDUSTRIA 


Giuseppe Proietto

Maria Gioianna Tropea

